



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

**Delibera numero 214 del 26 marzo 2019**

**Oggetto: Obblighi di trasparenza del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 applicabili all'Assemblea regionale siciliana**

### **Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la delibera ANAC n. 174 del 21 febbraio 2018 «*Assemblea Regionale Siciliana – Obblighi di trasparenza - Applicabilità del d.lgs. n. 33/2013 agli organi consiliari delle Regioni a statuto speciale*»;

Visti i pareri del Consiglio di Stato n. 1848/2018 e n. 252/2019 (n. affare 1198/2018);

Vista l'istruttoria predisposta congiuntamente dall'Ufficio PNA e Regolazione Anticorruzione (URAC) e Trasparenza e dall'Ufficio Vigilanza sugli obblighi di trasparenza (UVOI).

#### **Considerato in fatto**

Nell'esercizio della vigilanza sugli adempimenti agli obblighi di trasparenza, l'Autorità ha aperto un'istruttoria nei confronti dell'Assemblea regionale siciliana (ARS), in relazione ad alcune carenze riscontrate nella pubblicazione di dati e informazioni sul sito istituzionale.

Alla luce delle criticità sollevate dall'ARS, il Consiglio dell'Autorità ha disposto di svolgere un approfondimento il cui esito è contenuto nella delibera n. 174 del 21 febbraio 2018 in cui l'Autorità ha chiarito che sia le Regioni a statuto ordinario sia le Regioni a statuto speciale, e i rispettivi organi legislativi ed esecutivi, sono sottoposti alla vigilanza di ANAC ai sensi, in particolare, dell'art. 45 del d.lgs. 33/2013 e sono tenuti a rispettare le disposizioni del medesimo decreto.

In conformità a quanto previsto all'art. 49, co. 4, è stato inoltre precisato che le Regioni a statuto speciale possono individuare «*forme e modalità*» attuative delle disposizioni del d.lgs. 33/2013, ma non derogare ai contenuti degli obblighi previsti dal medesimo decreto, non residuando margini per disciplinare la materia a livello regionale al di sotto dei livelli minimi fissati dalla normativa statale. In virtù dell'art. 1, co. 15, della l. 190/2012 e dell'art. 1, co. 3, del d.lgs. 33/2013, infatti, la trasparenza



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

dell'attività amministrativa integra l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione.

Successivamente all'adozione della delibera n. 174 del 21 febbraio 2018, nell'ambito di una diversa istruttoria avviata dall'Autorità nei confronti dell'ARS, il Responsabile della trasparenza (RT) e il Segretario generale dell'Assemblea, con nota del 14 marzo 2018, hanno ribadito l'esclusione dell'ARS dall'ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013 in ragione della circostanza che gli organi costituzionali e quelli a rilevanza costituzionale non sono considerati dal legislatore del d.lgs. 33/2013, come precisato dalla stessa Autorità, nella determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016. Poiché, sempre ad avviso del RT e del Segretario generale, l'ARS è organo a rilievo costituzionale, ad essa non trova applicazione il d.lgs. 33/2013.

Il Consiglio dell'Autorità, al fine di completare le istruttorie di vigilanza avviate, con decisione del 23 maggio 2018, ha ritenuto di acquisire un parere del Consiglio di Stato sulla natura dell'Assemblea regionale siciliana ai fini dell'applicabilità del d.lgs. 33/2013.

Nell'adunanza del 4.7.2018 il Consiglio di Stato ha adottato un parere interlocutorio con cui ha disposto sia il coinvolgimento dell'Assemblea Regionale Siciliana affinché potesse esprimere il proprio convincimento sia l'acquisizione del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, tenuto conto della possibilità che la problematica esaminata potesse porsi anche per altre Regioni. Ha richiesto, inoltre, all'ANAC di specificare quale fosse la documentazione della quale gli uffici avevano constatato la mancanza o anche solo la incompleta pubblicazione sul sito internet dell'Assemblea Regionale Siciliana.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota DAR 0012217 P-4.37.1 del 7 settembre 2018) e l'ANAC (nota prot. 14769 del 11 ottobre 2018) hanno fornito gli elementi informativi richiesti diversamente dall'Assemblea Regionale Siciliana che, invece, non ha dato riscontro al parere interlocutorio.

Il Consiglio di Stato nell'Adunanza della Commissione speciale del 17 ottobre 2018 ha reso il proprio parere in via definitiva (parere n. 252/2019, n. affare 1198/2018).

### **Ritenuto in diritto**

Nel parere formulato il Consiglio di Stato ha ribadito che se l'art. 49, co. 4 del d.lgs. n. 33/2013 consente alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano di individuare forme e modalità di applicazione del medesimo decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti, tale margine di autonomia investe esclusivamente *“forme e modalità”* di attuazione degli



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

obblighi di trasparenza, *«restando comunque fermo l'obbligo di rispettare il decreto non essendo loro consentito di derogare dagli obblighi ivi previsti».*

L'inderogabilità della disciplina nazionale sugli obblighi di trasparenza discende dalla previsione contenuta nell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 secondo cui *«Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione».* L'affidamento in via esclusiva alla competenza legislativa statale della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è prevista in relazione ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esso, dunque, si collega al fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Ciò comporta, quale imprescindibile conseguenza, che la normativa, per essere uniforme su tutto il territorio nazionale, non può prevedere un diverso livello di accessibilità ai documenti, ai dati e alle informazioni, variabile da regione a regione.

Così premesso, il Consiglio di Stato ha esaminato la questione controversa ritenendo di rispondere al parere richiesto dall'ANAC nel senso che l'Assemblea regionale siciliana è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ivi inclusi gli obblighi contenuti all'art. 14, e alla vigilanza dell'ANAC.

Una prima ragione a sostegno del parere formulato rinvia alle considerazioni svolte sulla riconducibilità degli obblighi di pubblicazione ai livelli essenziali delle prestazioni e alla imprescindibile necessità che la normativa deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale.

Una seconda ragione attiene all'autonomia riconosciuta all'Assemblea regionale siciliana quale organo legislativo della Regione ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale.

A riguardo, il Consiglio di Stato ha precisato che l'art. 4 è stato *«oggetto di interpretazione da parte della Corte Costituzionale, che sin dalla sentenza 30 giugno 1964, n. 66, ha chiarito che lo Statuto conferisce all'Assemblea regionale siciliana uno spazio di autonomia (regolamentare) non assimilabile a quello riconosciuto alle Camere dall'art. 64 Cost.; ciò in quanto solo le Camere esercitano la loro funzione legislativa ad un livello di sovranità, laddove, invece, tutti gli altri organi che esercitano funzioni legislative nell'ordinamento, lo fanno nell'ambito del riparto delle autonomie tra diversi livelli di governo, e, dunque, nei limiti delle competenze per materie loro attribuite».*

Pertanto, diversamente da quanto assunto dall'Assemblea regionale siciliana che si ritiene sottratta agli obblighi di pubblicazione posti dalla normativa statale in virtù dell'autonomia riconosciutale dal richiamato art. 4 dello Statuto speciale, autonomia valutata, dalla stessa ARS, equiparabile a quella che l'art. 64 della Costituzione attribuisce alle Camere, il Consiglio di Stato ha precisato che all'ARS non



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

può attribuirsi la stessa posizione costituzionale delle Camere, così come al potere regolamentare ad essa conferito dall'art. 4 dello Statuto siciliano, non può riconoscersi la stessa sfera di effetti che si attribuiscono al potere regolamentare che a ciascuna delle due Camere deriva dall'art. 64 della Costituzione.

Conclude, quindi, il Consiglio di Stato che, per le considerazioni svolte, l'Assemblea regionale siciliana è assoggettata agli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alla vigilanza dell'ANAC

cui l'art. 45 del medesimo decreto assegna la funzione di autorità predisposta al controllo del corretto adempimento degli oneri di pubblicità.

Tutto ciò premesso e considerato

### **Delibera**

Confermare, come già indicato nella delibera ANAC n. 174 del 21 febbraio 2018, che l'Assemblea regionale siciliana è tenuta al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed è sottoposta alla vigilanza di ANAC ai sensi, in particolare, dell'art. 45 del d.lgs. 33/2013.

Approvare, come indicato nel citato parere del Consiglio di Stato, ai fini di un corretto esercizio dell'attività di vigilanza sugli obblighi di trasparenza effettivamente attinenti a materie di competenza dell'Assemblea regionale siciliana, l'elenco degli obblighi di pubblicazione di cui l'Allegato A) della presente delibera.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Assemblea Regionale Siciliana e pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

*Il Presidente f.f.*

*Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 2 aprile 2019

Il Segretario Maria Esposito

Allegato A) sezione "Amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione applicabili all'Assemblea regionale siciliana